



Comune di San Nazzaro Sesia
Provincia di Novara

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1 DEL 29.01.2014

OGGETTO: **INIZIATIVE A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI- indirizzi**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addi VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore 10.00, nella Sede Comunale;

Previa convocazione avvenuta nei modi e termini previsti dall'art. 8, comma 2 dello Statuto Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

RISULTANO:

ZANZOLA STEFANO - SINDACO			P
FIZZOTTI LUCA - VICESINDACO			P
COLLESEI RITA ANNA - ASSESSORE			A
NODARO CLAUDIA - ASSESSORE			P
PRESENTI	3	ASSENTI	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale RUSSO Dott. Alfonso.

Il SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente deliberazione segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l' art. 13 del D. Lgs. n. 267 del 2000 ai sensi del quale spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

CONSIDERATO

- che l'Amministrazione comunale intende, nell'ambito delle sue finalità istituzionali, contribuire, con la sua iniziativa, alla realizzazione delle condizioni per tutelare la piena espressione di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali quelli di cura della persona e della salute;
- che l'Amministrazione comunale ha l'obiettivo di promuovere la prestazione, anche in via mediata e indiretta, di servizi a favore di particolari fasce della popolazione;
- che fine dell'Amministrazione è, a fronte dei limiti e vincoli di finanza pubblica e di bilancio, di promuovere nei modi, forme e casi consentiti, l'iniziativa di soggetti privati che, in ossequio del principio di sussidiarietà orizzontale, svolgono attività rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività.

VISTI:

- ✓ l'art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 30.7.2010, n. 122, ai sensi del quale, a decorrere dal 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco ISTAT, compresi i Comuni, non possono effettuare spese per “relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza” per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità;
- ✓ l'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 ai sensi del quale, sempre a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche, compresi i comuni, “non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”;

RILEVATO che la Corte dei Conti per la Lombardia, con la deliberazione n. 1075 del 23/12/2010 si è pronunciata sulla portata del divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (ex art. 6 Legge n. 122/2010); per cui secondo quanto disposto dalla Corte non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientrante nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività, anche sulla base dei principi di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione;

ATTESO che la Corte dei Conti per la Lombardia delinea con chiarezza l'ambito di applicazione del divieto stabilito dalla nuova disposizione, delimitando le spese di sponsorizzazione vietate a quelle che hanno “la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune in una manifestazione od attività, così da promuoverne l'immagine” ed affermando che “non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività”, quali le “erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore delle fasce deboli della popolazione, oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio”;

VISTO, altresì, che la Sezione Puglia della Corte dei conti, con deliberazione n. 163/2010 stabilisce che “resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di Legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche sia

in via diretta, sia indirettamente purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio”;

RILEVATO che la Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia ha precisato che “ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post [D.L. n. 78/2010](#)) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.”. In particolare, la Corte ha precisato che il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di contributi ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore delle fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc. Sicché, tra le molteplici forme di sostegno all’associazionismo locale l’elemento che connota, nell’ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt’ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria. L’attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione. La corte ha anche evidenziato la differenza offerta dalla giurisprudenza civile tra l’accordo di patrocinio dal contratto di sponsorizzazione, all’uopo precisando che il soggetto, pubblico o privato, che consente che l’attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand’anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l’attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. In tal caso si configura, dunque, una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive. Infatti, il patrocinio si differenzia dalla sponsorizzazione in quanto manca il rapporto sinallagmatico di prestazione/controprestazione, tipico di soggetti pubblici quali gli Assessorati degli Enti Locali, e consiste in un sostegno economico diretto (finanziario) o indiretto (es.: riduzione del canone di concessione di un’area o un immobile, utilizzo gratuito di beni dell’amministrazione, presenza del logo del Comune sul manifesto di pubblicizzazione dell’iniziativa) da parte del soggetto pubblico (patrocinante), che, nell’ambito istituzionale proprio, intende sostenere l’attività condotta dal soggetto privato o pubblico realizzatore, conferendo in tal modo una sorta di “investitura d’interesse pubblico” all’iniziativa proposta.

CONSIDERATO che l’Amministrazione intende sostenere le iniziative rivolte alla fasce deboli della popolazione;

ATTESO che si ritiene di favorire particolari fasce della popolazione e facilitare la partecipazione a tali iniziative da parte di persone che diversamente non avrebbero altre occasioni di aggregazione sociale e di cura della salute;

DATO ATTO che il Comune non intende ottenere alcun ritorno d’immagine, ma ha il sol scopo di creare le condizioni necessarie per promuovere iniziative a favore di particolari fasce della popolazione;

DATO ATTO che l’Amministrazione con il presente atto non assume alcun impegno di spesa che possa rientrare nelle tipologie suddette, ma si limita ad offrire il patrocinio gratuito e alla messa a disposizione dei propri canali di informazione e comunicazione a favore delle iniziative che si inseriscano nel programma amministrativo e rivolte alle fasce deboli della popolazione senza oneri finanziari diretti a carico del Comune;

DATO ATTO che la presente deliberazione non ha effetti diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio comunale e non dispone in contrasto con i divieti suddetti;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione espressa palesemente ad alzata di mano, ad esito unanime.

D E L I B E R A

- di confermare e approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente;
- l'indirizzo di promuovere e patrocinare le iniziative rivolte alle fasce deboli della popolazione;
- l'indirizzo di mettere a disposizione le forme e gli strumenti di comunicazione e informazione del Comune per le iniziative di cui sopra;
- l'indirizzo di favorire la stipula di appositi accordi e convenzioni con le associazioni e gli operatori, pubblici e privati, anche al fine di ottenere condizioni di favore per i cittadini di San Nazzaro Sesia che partecipano ad iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo, e comunque rientranti nei fini istituzionali dell'ente

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio interessato per quanto di competenza;

Inoltre, con il voto espresso, in separata votazione, all'unanimità dei componenti

D I C H I A R A

la presente deliberazione urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del TUEL, stante l'urgenza di provvedere in merito.-

Parere in ordine alla regolarità tecnica: non dovuto

San Nazzaro Sesia, li

Il Responsabile del Servizio

Parere in ordine alla regolarità contabile: non dovuto

San Nazzaro Sesia, li

Il Responsabile del Servizio

San Nazzaro Sesia, li 29.01.2014

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to ZANZOLA Dott. Stefano

Il Segretario Comunale
f.to RUSSO Dott. Alfonso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 03.02.2014 al 18.02.2014

San Nazzaro Sesia, li 03.02.2014

Il Messo Comunale
f.to Perri Sara

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO
AMMINISTRATIVO

SAN NAZZARO SESIA, li 03.02.2014

Il Segretario Comunale
f.to RUSSO dott. Alfonso